



CH-3003 Berna, SMF / UFAG / rsm

Agli uffici cantonali preposti ai miglioramenti
strutturali

Nostro riferimento: rsm/mog

Berna, 6 marcia 2024

Circolare 2/2024

Criteri di sovvenzionamento di infrastrutture di base (impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico nonché servizi di telecomunicazione)

In seguito alla revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) nonché all'abrogazione dei provvedimenti di ripristino periodico (RiP) per gli impianti di approvvigionamento idrico, la presente circolare è stata rivista e debitamente integrata. La circolare 3/2018 Criteri di sovvenzionamento di impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico e parti della circolare 3/2014 Disposizioni dettagliate concernenti il ripristino periodico (RiP) sono quindi sostituite dalla presente versione.

1 Oggetto della circolare

L'obiettivo della circolare è garantire una valutazione chiara e uniforme in vista del sovvenzionamento di infrastrutture di base (progetti di approvvigionamento idrico ed elettrico nonché di servizi di telecomunicazione).

2 Condizioni di sovvenzionamento di impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico nonché di collegamenti a servizi di telecomunicazione

2.1 Aspetti generali

I provvedimenti tesi a garantire un approvvigionamento dell'agricoltura e della popolazione rurale con acqua potabile in quantità sufficiente e qualitativamente ineccepibile nonché una rete di distribuzione elettrica moderna **hanno di norma diritto a un contributo**. Gli impianti comunali di approvvigionamento idrico a copertura delle esigenze attuali nell'ambito dei piani d'utilizzazione giuridicamente validi sono sostenuti proporzionalmente in funzione dell'interesse agricolo, tenendo conto di adeguate esi-

genze di sviluppo di interesse agricolo in senso più ampio (mantenimento dell'occupazione decentrata del territorio, attività accessorie affini all'agricoltura, centri per la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli locali).

2.2 Basi legali del sovvenzionamento

- L'approvvigionamento idrico ed elettrico (impianti di approvvigionamento) può essere sostenuto in qualità di provvedimento collettivo o individuale ai sensi degli articoli 14 e 22 OMSt. Si opera la seguente distinzione.
 - a) **Impianti di approvvigionamento agricoli individuali o collettivi (energia elettrica e acqua)**
 - Impianti di abbeveraggio adeguati nella regione di montagna, collinare e d'estivazione,
 - Impianti di approvvigionamento nella regione di montagna, collinare e d'estivazione,
 - Impianti di approvvigionamento per insediamenti rurali e aziende con colture speciali (solo nuovi allacciamenti di base, nessun risanamento di impianti esistenti), anche nella zona di pianura.
 - b) **Impianti di approvvigionamento collettivi di villaggi e gruppi di case (impianti comunali di approvvigionamento idrico ed elettrico)**
 - Impianti di approvvigionamento nella regione collinare e di montagna
 - Gli impianti comunali di approvvigionamento idrico devono presentare un interesse agricolo di almeno il 10 per cento.
 - Il sostegno di impianti comunali di approvvigionamento idrico contribuisce in misura importante al mantenimento dell'occupazione decentrata del territorio e allo sviluppo adeguato delle aree rurali.
 - Per gli impianti comunali di approvvigionamento elettrico l'interesse agricolo deve essere comprovato.
- I collegamenti a servizi di telecomunicazione possono essere sostenuti in qualità di provvedimenti collettivi o individuali ai sensi dell'articolo 14 OMSt. A tal fine è presupposto che il luogo non sia attualmente servito da una tecnica di telecomunicazione.

2.3 Casi speciali

- a) **Soluzioni combinate (centrali idroelettriche ad acqua potabile, combinazione con altre condutture):** per motivi economici e paesaggistici vanno vagliati e privilegiati gli impianti di approvvigionamento combinati (p.es. uno scavo per tutte le condutture). Sfruttando la pendenza per la produzione di energia elettrica in combinazione con l'approvvigionamento idrico (centrale idroelettrica ad acqua potabile) si ottiene un beneficio dal profilo sia ecologico sia economico.
- b) **Sistemazione di impianti esistenti:** se per allacciare nuovi impianti di approvvigionamento nella zona agricola o per adeguarli a requisiti più elevati è necessario sistemare l'impianto comunale di approvvigionamento, nella zona collinare e nelle zone di montagna I-IV i rispettivi provvedimenti possono essere sostenuti proporzionalmente. L'allacciamento di nuove zone edificabili e di aree non ancora edificate di norma non gode di alcun sostegno.
- c) **Modifica della destinazione:** nel caso delle infrastrutture di base, per modifica della destinazione s'intende la cessazione dell'utilizzazione agricola di edifici allacciati e l'allacciamento di edifici non agricoli, se tale allacciamento non era previsto nel progetto determinante ai fini della decisione di contribuzione. Il successivo trasferimento di un impianto sovvenzionato a un operatore non agricolo è possibile a condizione che anche in futuro ne benefici l'agricoltura (nessuna modifica della destinazione).

3 Requisiti per impianti di approvvigionamento idrico

3.1 Aspetti generali

- La quota agricola in senso più ampio (copertura del fabbisogno proprio, fabbisogno agrituristico e fabbisogno legato a produzione, trasformazione e stoccaggio di prodotti locali) deve essere di almeno il 10 per cento del numero di allacciamenti o del fabbisogno.
- Per gli impianti comunali di approvvigionamento si deve puntare su un approccio globale (p.es. Piano generale acquedotto PGA).
- Si sostengono abbeveratoi soltanto se sono o saranno dotati di un galleggiante.
- Per gli impianti di approvvigionamento per insediamenti rurali e aziende con colture speciali si deve puntare su soluzioni collettive. Va tenuto conto dello sviluppo del competente ente pubblico. I nuovi impianti di approvvigionamento vanno integrati adeguatamente nell'infrastruttura esistente.
- Di norma si applicano le direttive della SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque).

3.2 Presupposti tecnico-concettuali

Offerta idrica: l'offerta idrica deve essere verificata accuratamente dal profilo quantitativo e qualitativo effettuando le necessarie misurazioni. Onde garantire che la documentazione per la progettazione venga allestita sulla base di dati attendibili, d'intesa con l'UFAG i lavori in questo frangente (p.es. analisi della portata della sorgente, ecc.) possono essere svolti anticipatamente (è necessaria un'autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori).

Qualità dell'acqua: a garanzia della qualità dell'acqua vanno sostanzialmente osservate le prescrizioni cantonali. Per le aziende produttrici di derrate alimentari deve essere delimitata una zona protetta. Sono possibili misure tecniche per captazioni, pozzetti, serbatoi e, se del caso, impianti di trattamento delle acque. Per i dettagli vedasi il capitolo 3.4.

Calcolo del fabbisogno idrico

- Fabbisogno idrico giornaliero medio: 300 l/abitante, 80 l/UBG, 100 l/ospite
- Fabbisogno idrico giornaliero massimo: 500 l/abitante, 150 l/UBG, 150 l/ospite
- Il fabbisogno delle grandi utenze quali strutture turistiche, aziende di trasformazione di prodotti agricoli (caseifici, macellerie, ecc.) e altre aziende artigianali va calcolato in modo specifico e documentato.
- Facoltativo: abbeveratoi con 5 l/min per fontana, a condizione che queste fontane siano o saranno dotate di galleggianti
- Si può ritenere adeguato un aumento del fabbisogno fino al 10 per cento a fronte degli sviluppi futuri.

Bilancio dell'acqua potabile: nel bilancio dell'acqua potabile si compara l'offerta effettiva di acqua potabile e il fabbisogno teorico su una scala temporale. Per un sostegno è determinante il fabbisogno attuale (Z0) laddove una crescita adeguata anche dal profilo agricolo può giustificare un aumento del fabbisogno. Non si entra nel merito di ulteriori misure di reperimento di risorse idriche (p.es. nuove captazioni di sorgenti) a seguito di una crescita non agricola o futura. Ai fini del calcolo del bilancio va considerato che a seguito delle variazioni intervenute nelle precipitazioni e nella formazione delle acque sotterranee la portata delle sorgenti segna un calo generalizzato.

Riserva antincendio / acqua di spegnimento

- Sono determinanti le direttive della Federazione svizzera dei pompieri.
- Vengono riconosciute riserve di acqua di spegnimento pari al massimo a 200 m³.
- Le misure di protezione antincendio in senso stretto non possono essere sostenute.

3.3 Delimitazione tra manutenzione e sistemazione / sostituzione nel caso di impianti di approvvigionamento idrico

Non sono computabili i costi di esercizio e di manutenzione.

Manutenzione:

- pulizia di serbatoi, camere di captazione d'acqua, ecc.;
- manutenzione (servizio) di pompe, impianti di telecomando, impianti per il trattamento delle acque (compr. sostituzione di lampade UV o filtri);
- riparazione di danni locali alle condotte, quali fessure, ecc.;
- manutenzione delle armature compr. gli idranti;
- sostituzione di contatori dell'acqua potabile.

Affinché un progetto di risanamento possa essere sostenuto mediante fondi destinati ai miglioramenti strutturali occorre eseguire la manutenzione. Se l'acqua è utilizzata per la produzione di derrate alimentari, nell'ottica della sicurezza alimentare vengono posti requisiti in materia di manutenzione nonché richiesti controlli regolari della qualità. In assenza di disposizioni specifiche in tal senso si raccomanda all'ente promotore di porre requisiti propri per la manutenzione, segnatamente:

- pulizia di serbatoi;
- controllo delle camere di captazione d'acqua per stabilire se vi sono intrusioni di radici e se sono pulite;
- controllo del livello dell'acqua in caso di siccità, affinché siano emanate tempestivamente disposizioni per la riduzione del consumo d'acqua;
- verifica delle perdite;
- esame della qualità dell'acqua;
- rendicontazione su cosa e quando è stato verificato e intrapreso.

Sono computabili soltanto i costi per la sostituzione o la sistemazione.

Sostituzione / sistemazione:

- risanamento di camere di captazione d'acqua, serbatoi, impianti di pompaggio, ecc.; risanamento del calcestruzzo, rinnovamento dei rivestimenti delle camere;
- revisione di pompe, impianti di telecomando, impianti per il trattamento delle acque;
- ricerca sistematica di perdite su grandi sezioni della rete;
- sostituzione dei contatori della portata d'acqua in rete.

3.4 Assicurazione della qualità

Direttive per il controllo della qualità nell'approvvigionamento in acqua potabile: per il rinnovo e il risanamento degli impianti di approvvigionamento idrico va messo a punto un sistema AQ conforme alle direttive SSIGA.

Protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti: ambito di competenza del Cantone, il quale attesta che le esigenze della LPAC (art. 20 segg.) sono adempiute. In particolare conferma che sono stati attuati i necessari provvedimenti di natura pianificatoria e giuridica (delimitazione di zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2) e tecnico-edilizi (recinzione dell'area di captazione). Ciò si applica anche agli impianti di approvvigionamento privati sostenuti dalla Confederazione.

Norme igieniche: nella trasformazione di derrate alimentari si applicano norme igieniche supplementari della cui osservanza sono direttamente responsabili le aziende di trasformazione. Possono essere sovvenzionati provvedimenti edilizi, se opportuni.

Controllo autonomo: in virtù dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (art. 49, 73-75 ODerr), si applica il principio del controllo autonomo. Gli operatori degli impianti di approvvigionamento idrico devono provvedere affinché le norme sanitarie e igieniche siano rispettate.

3.5 Aspetti in materia di coordinamento e protezione

Protezione delle paludi: non sono consentite nuove captazioni di sorgenti in biotopi palustri di importanza nazionale. In caso di nuove captazioni di sorgenti al di sopra di biotopi palustri, mediante provvedimenti edilizi si deve assicurare che non vi siano ripercussioni negative sul biotopo. Il risanamento di captazioni esistenti in biotopi palustri è consentito soltanto se il fabbisogno non può essere coperto in altro modo con provvedimenti adeguati e se lo stato del biotopo non ne risente. Gli altri provvedimenti edilizi (condotte, ecc.) vanno limitati al minimo indispensabile e non devono avere ripercussioni sul bilancio idrico. Sia nella realizzazione di nuovi impianti sia nel risanamento di quelli esistenti si deve provvedere affinché lo stato del biotopo palustre interessato ne risulti possibilmente migliorato (apporto idrico, disposizione di pozzetti e condutture). In questi casi possono essere concessi contributi supplementari ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c o capoverso 3 OMSt. I costi supplementari sono computabili.

Protezione delle acque: se le captazioni e i prelievi hanno altre finalità oltre all'approvvigionamento in acqua potabile (p.es. acqua industriale, irrigazione, innevamento artificiale, produzione supplementare di elettricità), devono essere rispettate le disposizioni sul deflusso minimo ai sensi dell'articolo 31 e seguenti LPAc.

Ambienti sorgivi: gli ambienti attorno alle sorgenti sono preziosi. Per preservarli il più possibile, occorre prelevare soltanto l'acqua assolutamente necessaria. Questo può avvenire mediante captazioni parziali, straripamento direttamente a livello di presa, valvole a farfalla e abbeveratoi per il bestiame dotati di galleggianti. Inoltre gli ambienti sorgivi vanno recintati e gli abbeveratoi posizionati al di fuori di essi per evitare danni da calpestamento.

4 Requisiti per impianti di approvvigionamento elettrico

4.1 Presupposti tecnico-concettuali

Procedura di autorizzazione: la realizzazione di nuovi impianti o la sistemazione di quelli già esistenti nel settore a media tensione deve essere autorizzata dall'ESTI (Ispettorato federale degli impianti a corrente forte). In generale si tratta di un'autorizzazione puramente tecnica non retta dagli articoli 12 e 12 a-g LPN. Occorre dunque vagliare se per il progetto di sovvenzione è necessario procedere alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 LAgr.

4.2 Aspetti in materia di coordinamento e protezione

Protezione delle acque: le disposizioni della LPAc vanno osservate anche per le piccole centrali idroelettriche. Per prelievi dai corsi d'acqua è necessaria un'autorizzazione speciale ai sensi dell'articolo 29 LPAc. Si deve tener conto dei deflussi residuali. Il Cantone deve fornire la prova che il progetto è stato autorizzato in modo giuridicamente valido (art. 54 OMSt).

5 Requisiti per collegamenti a servizi di telecomunicazione

L'accesso digitale può essere sostenuto mediante contributi poiché, in particolare nelle regioni periferiche, l'allacciamento nell'ambito del servizio universale è ancora insoddisfacente e perché proprio le aziende agricole spesso sono molto distanti dalla rete comunale. La qualità della connessione deve essere garantita in maniera specifica al progetto mediante le tecnologie più efficienti. I progetti in relazione ai servizi di telecomunicazione devono essere realizzati il più possibile in combinazione con un altro progetto del genio civile (costruzione di strade, approvvigionamento idrico ed elettrico, ecc.).

6 Contributo federale per allacciamenti di base

6.1 Principi

- I costi computabili sono calcolati conformemente agli articoli 10 e 23 OMSt. Gli interessi non agricoli sono detratti secondo l'articolo 10 capoverso 2.
- Le aliquote di contributo si basano sull'articolo 25 OMSt.
- Per gli impianti di approvvigionamento idrico collettivi di villaggi e gruppi di case nella zona collinare e in quella di montagna con una quota di interesse agricolo di almeno il 10 per cento (impianti comunali d'approvvigionamento) i costi computabili sono calcolati ai sensi degli articoli 10 e 23 OMSt. Il sostegno proporzionale viene infine determinato attraverso una riduzione dell'aliquota di contributo (cfr. cap. 7). Possono essere sostenuti anche impianti in zone edificabili a condizione che contribuiscano a soddisfare interessi agricoli.
- Nel caso di impianti a isola per l'autoconsumo sono versati contributi soltanto per fonti di energia rinnovabili («impianti di produzione di energia elettrica ecologica»).

6.2 Condizioni di sovvenzionamento per impianti per la produzione di energia elettrica ecologica

- Gli impianti a biogas, fotovoltaici ed eolici nonché le piccole centrali idroelettriche che beneficiano di altri contributi federali diversi dai fondi per i miglioramenti strutturali non possono essere sovvenzionati (Istruzioni relative all'art. 14 cpv. 1 OMSt).
- I contributi vengono versati soltanto a favore di impianti a isola per l'autoconsumo e centrali idroelettriche ad acqua potabile combinate.
- I contributi alle centrali idroelettriche ad acqua potabile combinate vengono erogati soltanto se l'impianto è realizzato e gestito da agricoltori, consorzi e organizzazioni con partecipazione preponderante dell'agricoltura o dal Comune e quindi non da un cosiddetto contractor (condizione di sovvenzionamento).
- Gli impianti mobili (p.es. serbatoi, ecc.) non possono essere sostenuti finanziariamente.

6.3 Costi computabili

Sono computabili le spese sostenute in azienda per l'approvvigionamento dell'agricoltura e delle attività complementari affini all'agricoltura.

6.3.1 Costi computabili per impianti di approvvigionamento idrico

Impianti di approvvigionamento agricoli individuali o collettivi

- Le esigenze non agricole che superano il 20 per cento del fabbisogno totale medio determinano una riduzione dell'aliquota di contributo secondo il grafico nel capitolo 7.
- Gli impianti di comando possono essere sostenuti anche se non sono necessarie misure di risanamento.
- Le tasse di allacciamento idrico (contributo unico per la rete di approvvigionamento per nuovi allacciamenti) sono computabili, a condizione che debbano essere versate dall'ente promotore del progetto.
- Le tubature di acqua potabile verso edifici e impianti agricoli nella zona agricola sono computabili fino alla saracinesca davanti al muro dell'abitazione compresa.
- Non è computabile l'allacciamento alla rete di distribuzione idrica di edifici non agricoli.

Impianti comunali di approvvigionamento

- Sono computabili i costi che dal profilo agricolo sono motivati da un adeguato sviluppo rurale.

- Sono computabili i lavori preliminari e le pianificazioni quali PGA e simili (art. 10 cpv. 1 lett. a OMSt).
- Non sono computabili in particolare i costi per le parti di impianti che servono all'approvvigionamento di zone di abitazioni per le vacanze e zone edificabili nuove o non ancora edificate nonché i costi suppletivi per parti di impianti che vanno oltre le attuali esigenze o che sono in funzione di un maggiore consumo futuro (serbatoi sovradimensionati, bacini idrici e captazioni delle sorgenti supplementari, ecc.).

Indennizzi per diritti di condotta e di sorgente

- Sono computabili adeguati indennizzi per diritti di sorgente e costi di allacciamento o somme d'acquisto relativi a impianti finora non sostenuti di terzi non coinvolti.
- Non sono computabili gli indennizzi a usufruttuari o ad altre parti coinvolte.

Costi computabili per misure di protezione antincendio

- Al di fuori delle zone edificabili le misure di protezione antincendio possono essere riconosciute come sussidiabili se, con un dispendio proporzionato, possono essere tutelati edifici agricoli significativi con un valore di assicurazione elevato. I costi suppletivi per la protezione antincendio per insediamenti e impianti agricoli sono computabili soltanto se giustificati dai rischi potenziali.
- I progetti che comprendono esclusivamente misure di protezione antincendio non vengono sostenuti.

Centrali idroelettriche ad acqua potabile

- Sono computabili i costi suppletivi per le parti dell'impianto di approvvigionamento idrico (pozzetti, condotta forzata, serbatoio, elettrificazione e regolazione) utilizzate per la produzione di elettricità.
- Per gli impianti che beneficiano di altri contributi federali diversi dai fondi per i miglioramenti strutturali, non sono computabili i costi per le parti elettromeccaniche e per parti supplementari e manufatti (turbine, generatori, captazioni separate, teste di acquedotto, edifici in cui vengono collocate le turbine, ecc.).

Impianti di distribuzione dell'acqua potabile

- I costi per la protezione antincendio interna, per installazioni interne e per gli allacciamenti domestici in zone edificabili non sono computabili (cfr. «Costi computabili per misure di protezione antincendio»).

Risanamento di tetti di edifici alpestri

- Quando si risana un tetto di un edificio alpestre si può contemporaneamente realizzare un sistema per la raccolta dell'acqua in vista dell'approvvigionamento idrico dell'economia alpestre. Nel caso di un progetto edilizio si possono ottenere supplementi se nel quadro dei risanamenti del tetto previsti sono necessari provvedimenti supplementari per la raccolta dell'acqua.
- Se il risanamento del tetto avviene in primo luogo in vista dell'approvvigionamento idrico è possibile un sostegno ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera d OMSt.

6.3.2 Costi computabili per impianti di approvvigionamento elettrico

- Sono computabili i costi che scaturiscono per l'agricoltura al netto degli eventuali contributi obbligatori della competente impresa di fornitura.
 - o L'allacciamento alla rete (costi per la realizzazione dell'accesso alle abitazioni) rientra tra i costi per le infrastrutture ed è computabile.
 - o Il contributo per costi di rete (contributo alla rete di distribuzione a monte) è considerato una tassa e pertanto non è computabile.
- Gli impianti di distribuzione in villaggi e gruppi di case (all'interno della zona edificabile) non possono di norma essere sostenuti essendo gestiti da imprese private di fornitura con tariffe strutturate in modo da ottenere un profitto.

- I costi supplementari per centrali idroelettriche ad acqua potabile combinate possono essere sostenuti proporzionalmente nel quadro del progetto di approvvigionamento idrico.
- Gli impianti di comando possono essere sostenuti anche se non sono necessarie altre misure di risanamento.
- I costi per un interrimento delle linee elettriche sono computabili (cfr. cap. 6.5).
- I costi fino davanti all'edificio (allacciamenti domestici nell'agricoltura) sono computabili.

Contributo del fornitore di elettricità

- Se per gli impianti di approvvigionamento elettrico una comunità con partecipazione agricola assume la funzione di committente in una regione dove esiste un'impresa con un mandato di approvvigionamento generale che eroga soltanto elettricità, un eventuale contributo obbligatorio dell'impresa viene dedotto dai costi computabili.
- Se nell'ambito del suo mandato di approvvigionamento l'impresa di diritto privato assume la funzione di committente, la sua quota non è computabile oppure è computabile al massimo il 75 per cento dei costi.

6.3.3 Costi computabili per i collegamenti a servizi di telecomunicazione

Possono essere sostenute la realizzazione di nuovi collegamenti e la sostituzione di quelli esistenti fino all'adempimento dei requisiti dell'approvvigionamento di base conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), in cui è stabilito che l'approvvigionamento di base comprende il servizio di accesso a Internet che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s.

6.4 Contributo federale a impianti comunali di approvvigionamento (acqua)

Definizione dell'interesse agricolo: l'interesse viene determinato sulla base del fabbisogno giornaliero medio secondo l'attuale calcolo del fabbisogno idrico (cfr. cap. 3.2 e «Foglio di rilevazione per impianti comunali di approvvigionamento») oppure eventualmente sulla base di un calcolo analogo del fabbisogno elettrico.

Calcolo dell'aliquota del contributo federale: in base al grafico al capitolo 7.

Documentazione per la valutazione:

Va inoltrata la seguente documentazione:

- «Foglio di rilevazione per impianti comunali di approvvigionamento» (cfr. allegato) o altro calcolo del fabbisogno idrico;
- piano corografico dell'utilizzo attuale nel comprensorio recante le zone di utilizzazione e gli utilizzi degli edifici (casa d'abitazione agricola dell'azienda a titolo principale, casa d'abitazione agricola dell'azienda a titolo accessorio, edificio di economia rurale, stalla adiacente, azienda artigianale affine all'agricoltura, agriturismo, casa d'abitazione non agricola, altra azienda artigianale/industriale, hotel, casa vacanze, ecc.).

6.5 Contributi supplementari

I contributi supplementari per prestazioni supplementari ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 OMSt pari all'1-3 per cento per le prestazioni fornite in via supplementiva conformemente alla lettera e) «produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse» sono concessi di norma soltanto se viene realizzato un corrispettivo impianto per la produzione di elettricità. Il contributo supplementare non presuppone che i costi per la produzione di elettricità siano riconosciuti come computabili. Questo può essere il caso per la messa in turbina dell'acqua potabile, laddove la turbina non è sostenuta con fondi per i miglioramenti strutturali. Se in relazione a impianti di approvvigionamento idrico nell'ambito di biotopi palustri viene migliorato il loro stato, possono essere versati contributi supplementari anche in virtù della lettera c) «provvedimenti ecologici particolari». L'interrimento

di nuove linee elettriche nel frattempo rappresenta lo standard e non costituisce una prestazione supplementare. Se vengono interrate linee ad alta tensione esistenti è possibile concedere un contributo supplementare (art. 26 lett. d, max. 1 %).

In linea di principio è possibile concedere **contributi supplementari per condizioni particolarmente difficili conformemente all'articolo 26 capoverso 3 OMSt**. Questi non possono però essere erogati per la stessa prestazione che beneficia già di un contributo supplementare in virtù dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c OMSt. Sono computabili i costi suppletivi per condizioni particolarmente difficili.

6.6 Crediti di investimento

La concessione di crediti di investimento è retta dall'articolo 28 OMSt. I costi computabili definitivi ai sensi di tale articolo si calcolano con la quota dell'aliquota di contributo ridotta (quota effettiva dell'aliquota di contributo) dei costi computabili se l'interesse agricolo è inferiore all'80 per cento. Siccome gli impianti di approvvigionamento idrico sono di norma assolutamente necessari, si può applicare l'aliquota maggiorata ai sensi del capoverso 3.

7 Aliquota del contributo federale per progetti di impianti comunali di approvvigionamento idrico

L'aliquota del contributo ai sensi dell'articolo 25 OMSt è corretta percentualmente secondo il grafico seguente al fine di escludere la quota non agricola. Il grafico si applica solo agli impianti comunali di approvvigionamento idrico e non è valido per la regione d'estivazione.

Esempio di calcolo

Interesse agricolo determinato tramite il «Foglio di rilevazione per impianti comunali di approvvigionamento idrico» (o numero di allacciamenti) = 50 % -> quota dell'aliquota del contributo federale = 82 % dell'aliquota di contributo del 30 % = **24.6 %**.


Nel grafico sono inserite le seguenti formule:

interesse agricolo del 10-30 %

$$\text{Quota dell'aliquota del contributo [\%]} = \frac{7}{4} \times \text{interesse agricolo [\%]} + 17.5$$

interesse agricolo del 30-80 %

$$\text{Quota dell'aliquota del contributo [\%]} = \frac{3}{5} \times \text{interesse agricolo [\%]} + 52$$



8 Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore con effetto immediato.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Petra Hellemann
Responsabile Settore Miglorie fondiarie

Allegato: Foglio di rilevazione per impianti comunali di approvvigionamento idrico per il calcolo dell'aliquota di contribuuto federale